

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 734/2017/R/GAS**

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE CONCORRENZA IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI RIMBORSO E DEI BANDI DI
GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni in merito agli orientamenti contenuti nel documento per la consultazione 734/2017/R/gas (di seguito DCO), avente ad oggetto “*Attuazione delle disposizioni della legge concorrenza in materia di semplificazione dell'iter di valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*”.

In via preliminare, si evidenzia come, al fine di agevolare l'avvio delle gare d'ambito nella distribuzione gas, risulti molto importante l'introduzione di elementi di semplificazione nella verifica degli scostamenti tra valore di rimborso e valore delle immobilizzazioni nette (nel seguito rispettivamente anche solo VIR e RAB), nonché nelle procedure di valutazione dei bandi di gara, ove gli stessi siano redatti in aderenza ai documenti-tipo di cui al D.M. 226/11 (bando di gara e disciplinare tipo) e al D.M. 05.02.2013 (contratto di servizio tipo). Simili semplificazioni, peraltro in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 124/17 (c.d. legge concorrenza), possono infatti contribuire a rimuovere alcune delle difficoltà che nella fase di predisposizione della documentazione di gara possono sin qui aver concorso al rallentamento riscontrato nell'avvio delle procedure di gara.

Si evidenzia peraltro che il DCO, su una parte degli aspetti trattati, risulta ancora ad un livello molto generale tale da non consentire un'approfondita e compiuta valutazione delle proposte o concrete previsioni sull'effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione prefigurati. A tal proposito si riterrebbe opportuno venissero prospettate proposte di maggior dettaglio, in particolare in merito ai contenuti delle Analisi Costi Benefici (ACB) e ai criteri di determinazione delle Condizioni Minime di Sviluppo (CMS).

Questi due temi, su tutti, come meglio osservato in risposta agli specifici spunti di consultazione, risultano infatti prefigurati al momento solo in via molto generica. Al fine di semplificare gli adempimenti funzionali alle gare e agevolarne l'avvio, sarebbe infatti **utile e importante, per le Stazioni Appaltanti (SA) poter disporre di riferimenti e/o linee guida concrete per la redazione delle analisi costi benefici**, con modalità predefinite e omogenee, secondo le aspettative di chi dovrà poi effettuare la verifica. Ciò in particolare tenendo conto che le SA detengono scarso *know-how* tecnico al proprio interno e pertanto, anche ove si avvalessero di consulenti, è molto probabile possano incontrare notevoli difficoltà nella predisposizione di tale documentazione – in assenza di un preciso schema quali-quantitativo predefinito, da compilare in maniera oggettiva e su una base

omogenea ai fini della successiva verifica da parte dell'Autorità; il tutto con la conseguenza di dilatare ulteriormente l'avvio delle gare. In sostanza si ritiene indispensabile che le SA vengano guidate e "aiutate" nello svolgimento dei loro compiti; diversamente queste opereranno con molte più difficoltà e lentezza.

Trasversalmente e sempre in relazione all'obiettivo di semplificazione e più rapido avvio delle gare da parte delle SA, si rileva che talune misure, ancorché immaginate al fine di perseguire la semplificazione del processo, potrebbero tuttavia comportare anche un rallentamento (come meglio esplicitato in risposta allo spunto di consultazione S1). Al fine di evitare simili effetti "collaterali" si evidenzia che, fermo restando il perimetro applicativo definitivo dalla legge concorrenza, sarà necessario declinare nel modo più opportuno i criteri stabiliti dalla L. n. 124/17, adottando tutti gli accorgimenti applicativi del caso.

Relativamente alle condizioni di accesso alla procedura semplificata per la valutazione degli scostamenti VIR-RAB così come disposto dall'art. 1, comma 93, della legge concorrenza e in riferimento all'impostazione della dichiarazione di cui all'Allegato 1 del DCO, un aspetto utile da considerare, ad esempio, sarebbe quello di prevedere comunque, già prima che la SA abbia completato la raccolta dei dati di scostamento VIR-RAB dei singoli Comuni, l'invio per verifica dei dati relativi a singoli Comuni il cui scostamento sia $\geq 20\%$ (secondo quanto più in dettaglio specificato in risposta allo spunto di consultazione S1). Si ritiene infatti che l'attesa, da parte delle SA, dei dati necessari per la determinazione dello scostamento d'ambito sia un fattore critico per la tempistica del processo, data la discrezionalità amministrativa lasciata in capo al singolo comune in merito alle tempistiche di invio dei dati stessi (tanto più ove si riscontrassero casi di disaccordo nella determinazione dello scostamento).

Relativamente al tema della semplificazione si osserva, inoltre, che sarebbe opportuno ricordare (auspicabilmente in una sorta di "testo unico") le nuove disposizioni che saranno emanate in esito al procedimento in cui si inserisce il presente DCO con quelle già anticipatamente introdotte dall'Autorità, sempre al fine di semplificare l'iter del processo di verifica, con la deliberazione 344/2017/R/gas recante "*Disposizioni per la semplificazione dell'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB*".

Infine, per ciò che attiene i casi di **immobilizzazioni nette disallineate rispetto alla media di settore** (c.d. RAB "deprese"), si evidenzia anzitutto che non tutti gli investimenti realizzati dalle imprese di distribuzione rientrano tra quelli effettuati al fine di mantenere in sicurezza le reti e gli impianti. Vi sono infatti anche rilevanti investimenti effettuati in ottemperanza di previsioni regolatorie (come ad esempio quelli relativi al piano di installazione e messa in servizio degli *smart meter gas*) o in ottemperanza di specifici obblighi concessori, oppure ancora per richieste di clienti finali e/o terzi. Come evidenziato dalle principali Associazioni di settore, si ritiene inoltre che la **conoscenza anticipata, in misura esplicita e non più oggetto di successiva variazione, del valore della RAB rivalutata** che sarà applicato con l'avvio della nuova gestione d'ambito costituisca un **elemento di certezza e trasparenza ai fini di partecipazione alla procedura di affidamento**, oltre che un'informazione necessaria per la redazione del piano dei ricavi di gara e per la formulazione

dell'offerta in termini di sconto sulla differenza VIR-RAB (rivalutata).

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti di consultazione del DCO, formulate con particolare riferimento al ruolo del distributore di gas naturale.

S1. Osservazioni in relazione alle ipotesi relative alla modalità di certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 124/17.

Si condivide l'impostazione prospettata di introdurre degli schemi-tipo che uniformino i comportamenti delle SA ai fini della certificazione delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93 L. n. 124/17. Tuttavia si evidenzia la necessità di garantire non solo una semplificazione del processo, ma anche di evitare un suo rallentamento. A tale proposito si rileva che l'Allegato 1, pur introducendo elementi di semplificazione, potrebbe rallentare il processo, ove – come si desume dal testo riportato nei tre alinea – la SA sia tenuta ad attendere le analisi di scostamento da parte di ciascun ente locale per poi procedere a verifica del valore aggregato d'ambito e alla sua conseguente dichiarazione.

In particolare, secondo quanto già anticipato nelle *Osservazioni generali*, potrebbe essere previsto, già prima che la SA abbia completato la raccolta dei dati di scostamento VIR-RAB dei singoli Comuni, l'invio per verifica dei dati relativi a singoli Comuni il cui scostamento sia $\geq 20\%$. I Comuni con uno scostamento compreso tra il 10% e il 20% rimarrebbero invece "sospesi" in attesa di verifica, cui si dovrebbe procedere solo nel caso di superamento della soglia d'ambito (pari all'8%). Ove tale soglia non fosse invece superata, per tutti i Comuni "sospesi" sarebbe adottata la procedura di valutazione semplificata. Tale approccio consentirebbe maggior efficacia al processo di valutazione degli scostamenti rispetto a quello che sembra intravedersi da quanto proposto, dato che da un lato non sarebbe necessario attendere necessariamente la raccolta dei dati di tutti i Comuni da parte delle SA e, dall'altro sarebbe preservata la facoltà di verifica completa dell'Autorità, una volta ricevuto il dato complessivo dello scostamento d'ambito e ove questo sia $\geq 8\%$.

Ancora, relativamente all'Allegato 1, nel periodo "*nel rispetto di eventuali disposizioni di legge sulla durata delle vite utili dei cespiti*" si ritiene sia sufficiente citare il solo art. 5 del DM 226/11, tenuto conto che lo stesso contiene già i fattori utili alla determinazione del VIR (determinato in maniera convenzionale tra le parti) indipendentemente dal rimando ad altre disposizioni di Legge. Analoghe considerazioni dovrebbero essere effettuate in relazione all'Allegato 2.

S2. Osservazioni in merito ai criteri di carattere generale per l'individuazione dell'eventuale soggetto terzo certificatore.

Con riferimento ai requisiti finalizzati all'individuazione del soggetto terzo certificatore, se è pacifico che gli stessi debbano essere tesi a garantire il più alto grado di competenza e indipendenza dello stesso, per contro si dovrebbe anche considerare l'attuale esiguità del numero di professionisti operanti nel settore delle gare per la distribuzione del gas, al momento in grado di adempiere ai compiti richiesti. Allo stato dell'arte, infatti, si evidenzia l'esistenza di un numero limitato di figure professionali in grado di ricoprire tanto il ruolo di commissari di gara, quanto quello di consulenti per

gli enti locali o le SA nella determinazione del VIR. L'introduzione della figura del soggetto terzo certificatore, la quale - beninteso - si ritiene pienamente condivisibile, presupporrebbe necessariamente l'individuazione di ulteriori professionisti diversi da quelli che abbiano ricoperto il ruolo di consulente per gli enti locali o le SA nella determinazione del VIR e da quelli che poi potranno successivamente ricoprire il ruolo di commissario di gara, per ovviare a potenziali rischi di conflitto di interesse (nel primo caso) o incompatibilità (nel secondo). Al fine di evitare, quindi, un potenziale ulteriore rallentamento del processo di avvio delle gare, conseguente alla scarsa numerosità di professionisti con le idonee caratteristiche, si ritiene che il requisito cui dare maggior rilievo dovrebbe essere quello dell'*expertise* detenuto dal certificatore, evitando ove legalmente consentito l'introduzione di requisiti eccessivamente escludenti per quanto riguarda altri aspetti.

Al riguardo dovrebbero anche essere valutate, a livello di sistema, iniziative volte a favorire la formazione e lo sviluppo di un'adeguata platea di figure professionali competenti. L'individuazione dei necessari requisiti di competenza tecnica e la corrispondente formazione potrebbero in questo senso essere demandati a soggetti terzi e istituzionali (quale, a titolo meramente esemplificativo, il CIG), mentre il possesso delle competenze potrebbe essere attestato da appositi organismi di certificazione come quelli già operanti ad altri scopi (ad esempio: Accredia, Sincert, DNV, Rina, ecc.). Un approccio di questo tipo sia per la formazione che per la certificazione delle competenze potrebbe peraltro essere adottato anche in riferimento al ruolo di commissario di gara.

Di seguito le osservazioni puntuali sulle tre diverse tipologie di requisiti proposti per l'individuazione del soggetto certificatore:

- Professionalità (punto 7.4): ribadendo che tale requisito dovrebbe essere considerato quello trainante nella scelta del professionista, si ritiene utile che vengano meglio esplicitati quali possano essere le professionalità (e i relativi albi) rientranti nel novero di "*professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per materie inerenti la valutazione delle reti*", nonché i criteri in base ai quali possa essere comprovata detta professionalità (ad esempio: *track record* dei progetti svolti, CV, anni di esperienza, ecc.).
- Onorabilità (punto 7.5): ai fini di semplificazione dell'intero processo si osserva che i requisiti di onorabilità proposti nel DCO, ovverosia quelli tipici dei sindaci delle società quotate di cui all'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/98 Testo Unico della Finanza – TUF (che a sua volta rimanda all'art. 2 del DM 162/00¹) poco si prestano a soggetti per lo più tecnici che dovranno fornire le proprie prestazioni di servizio a delle PP.AA. In particolare tenuto conto che il professionista dovrà essere un fornitore della SA, si ritiene del tutto più logico e coerente che lo stesso detenga i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 (c.d. "Codice dei contratti Pubblici") che lo abiliterebbero direttamente a contrattare, appunto, con una amministrazione pubblica. Diversamente, potrebbe manifestarsi il caso paradossale in cui il professionista che detenesse tutti requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4 del TUF, ove si trovasse in assenza di un solo requisito di cui all'art. 80 del Codice degli

¹ Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Appalti (in quanto le disposizioni normative non sono coincidenti) sarebbe inibito dal sottoscrivere un contratto di consulenza con la SA. Il Codice dei contratti pubblici recepisce la normativa comunitaria ed è applicato a tutti gli enti pubblici territoriali ed alle loro associazioni, unioni, consorzi. Non ultimo, si evidenzia che il codice dei Contratti Pubblici non solo costituisce normativa vincolante per gli enti aggiudicatori ma declina in regole rigorose quei principi generali di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, tutela della concorrenza che costituiscono patrimonio comune di tutte le pubbliche amministrazioni.

- Indipendenza (punto 7.6): per le ragioni sopra espresse di evitare di escludere una platea troppo ampia di professionisti, si ritiene opportuno introdurre un criterio temporale congruo con riferimento alla dichiarazione di cui all'Allegato 2B, laddove si esplicita che il soggetto certificatore non abbia rapporti: *“o di collegamento o di controllo societario con imprese distributrici o di collaborazione, inerenti l'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione, con imprese distributrici del gas”*. Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di esplicitare che il soggetto certificatore sia estraneo a vicende contrattuali/societarie riguardanti asset comunali o a partecipazione pubblica al fine di scongiurare eventuali successivi contenziosi per potenziale conflitto di interesse, qualora il professionista abbia già ricevuto incarichi di altra natura sull'impianto oggetto di certificazione.

Si riporta, da ultimo, un'osservazione di tipo pratico in merito all'Allegato 2B, ai fini di renderne più chiaro e coerente l'impiego, fugando il rischio di possibili equivoci. Al riguardo si propone di prevedere due distinte versioni: una “ridotta”, nel caso in cui l'ente locale abbia prescelto quale soggetto terzo certificatore la SA, l'altra, completa anche con la seconda parte dell'Allegato B presentato nel DCO, qualora l'ente locale abbia individuato soggetto terzo certificatore diverso SA. In altri termini dei due allegati:

- il primo (2B.1) dovrebbe terminare con l'indicazione di luogo data e firma dopo l'indicazione *“la stazione appaltante”*;
- il secondo (2B.2) riguardante esclusivamente il soggetto terzo certificatore, riportante la parte relativa all'insussistenza di collegamento, controllo di società e/o collaborazione da parte del soggetto certificatore con i distributori.

S3. Osservazioni rispetto all'ipotesi che il soggetto certificatore possa essere la stazione appaltante.

Presumendo che le SA non possano auto-dichiararsi soggetto certificatore, non risulta chiaro quale sia il soggetto o l'organo interno alla SA (il RUP?) preposto ad effettuare la certificazione. Dando per scontato che il consulente della SA sia sì soggetto perfettamente in grado – da un punto di vista di *expertise* tecnico – di produrre la certificazione, ma in potenziale conflitto di interesse si chiede di esplicitare meglio le modalità di certificazione (ferma restando, ovviamente, la potestà amministrativa della SA di ovviare al problema con proprio atto interno) che potrebbero meglio indirizzare il processo di certificazione stessa da parte della SA.

S4. Osservazioni in merito alle ipotesi relative alle modalità di verifica da parte dell’Autorità

Si ritiene necessario che l’Autorità ponga in essere le verifiche prospettate. Si osserva che una via percorribile potrebbe essere rappresentata anche dall’introduzione di verifiche a campione per dare credibilità e certezza a quanto proposto. In particolare si potrebbe individuare una percentuale di casi minimi (ad es: il 5% o il 10%) per cui l’Autorità effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni pervenute.

S5. Osservazioni in merito alle ipotesi di introduzione di un percorso preferenziale di valutazione dei bandi di gara.

Si reputa condivisibile l’ipotesi di introduzione di un percorso preferenziale, anche se sarebbe auspicabile e necessario fornire maggiori specifiche di dettaglio in merito agli estratti di bando richiesti in logica semplificativa, al fine di evitare criticità in fase di verifica.

Si ritiene opportuno, a questi fini, soffermarsi in particolare su quanto prospettato in merito a due aspetti fondamentali delle *Linee Programmatiche d’Ambito* ovvero la ACB e le CMS.

- **ACB:** si ritiene che gli aspetti contenutistici proposti risultino ad un livello ancora troppo teorico e generico e pertanto non idonei a consentire un’agevole redazione della stessa analisi e, al contempo, un oggettivo criterio di valutazione per il soggetto che ne esegue la verifica. Si evidenzia, inoltre, che la redazione di accurate ACB nel settore della distribuzione del gas potrebbe non risultare immediata dal momento che, a differenza di quanto avvenuto per lo sviluppo di altre infrastrutture (quali ad esempio porti, autostrade, ecc.), non sono di facile reperibilità sul mercato – sia consulenziale che accademico – *template* o schemi-tipo che individuino e definiscano metodi e criteri per redigere l’analisi. In particolare, si reputa che il calcolo di talune voci proposte, possa risultare molto difficoltoso per le SA (ad esempio in merito a: benefici socio-economici², al tasso di sconto sociale utilizzato e ad eventuali altri impatti non monetizzati); e ciò in misura tale da rallentare significativamente l’intero processo di messa a gara. Si rileva peraltro che, oltre alla mancanza di adeguati criteri che definiscano puntualmente le voci di costo e beneficio strumentali all’ACB, risulta al momento assenti *best practice* per il contesto italiano. Sarebbe pertanto opportuno che fosse verificato se in campo internazionale (ad esempio in UK, ove da più tempo dovrebbero forse essersi consolidati approcci orientati alle analisi costi-benefici) esistano esperienze, agevolmente replicabili per il contesto nazionale, oltre che per lo specifico settore della distribuzione gas caratterizzato da un’elevata molteplicità di variabili. Al riguardo, tenuto conto che una ACB per definizione è tanto più oggettiva quanto più aderente al proprio contesto di riferimento (geomorfologico e sociale), si evidenzia che l’attuale **assenza di modelli di valutazione di riferimento da poter seguire comporta notevoli difficoltà nella valutazione** anche delle ricadute ambientali e sociali (quali ad esempio effetti sulla salute pubblica in termini di

² Tra questi vi sono in particolare gli effetti sanitari e/o sulla salute pubblica la cui valutazione risulta estremamente complessa e potenzialmente aleatoria.

incremento/decremento di patologie e dei conseguenti impatti sanitari, costi connessi alle misure emergenziali e relative conseguenze legate a provvedimenti di blocco del traffico veicolare in vaste aree territoriali) generate da immissione di polveri sottili, ossidi di zolfo (SO_x), ossidi di azoto (NO_x) o gli impatti derivanti dall'utilizzo di diverse tecnologie per il riscaldamento. Solo a titolo di esempio si evidenzia che, mentre per quanto riguarda le emissioni di CO₂ esiste un valore di mercato (per le quantità emesse o evitate) che può essere preso a riferimento, non altrettanto avviene per le polveri sottili, gli NO_x e gli SO_x³ per i quali dovrebbero corrispondentemente essere definiti dei valori ai fini delle valutazioni per le ACB. Quale ulteriore esempio si evidenzia anche che, per l'analisi degli impatti delle diverse tecnologie per il riscaldamento basate sul vettore gas piuttosto che su quello elettrico, dovrebbero essere definite anche le modalità secondo cui considerare le ricadute del loro impiego (minori o maggiori) in termini di variazione di costi dell'infrastruttura per il sistema (Δ RAB infrastrutture elettriche vs. gas).

Alla luce della difficoltà di reperimento di modalità di calcolo e dati autorevoli, non solo per gli operatori ma anche e soprattutto per le SA, proprio a beneficio di queste ultime, al fine di agevolare l'avvio delle gare, dovrebbero essere resi disponibili chiari riferimenti da adottare e metodologie da seguire. Analoghe considerazioni valgono per l'analisi degli impatti imputabili a disomogeneità geografiche e per lo svolgimento delle quali si reputa necessario che siano definiti specifici *key performance indicator* (quali ad esempio, investimenti per mc di gas vettoriato o investimenti per pdr, come ad esempio avvenuto per la definizione dei riconoscimenti tariffari relativi agli investimenti per reti di nuova metanizzazione in avviamento).

In aggiunta ai piani di adeguamento normativo, si riterrebbe anche necessario individuare criteri per la valutazione degli interventi di ammodernamento e sostituzione degli impianti esistenti al fine di promuovere da un lato il rinnovamento tecnologico e dall'altro il mantenimento in efficienza ed in sicurezza degli impianti.

Si ritiene pertanto ottimale, in una logica di semplificazione del processo a beneficio dell'intero sistema, **introdurre una modalità univoca e certa** (ad es. mediante la pubblicazione di Linee Guida) per l'individuazione delle voci di costo e di beneficio puntuali, in riferimento alle quali si debba provvedere alla **redazione complessiva della ACB**.

Andrebbero infine anche individuati criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi riconosciuti in tariffa o meno. Al riguardo, proprio al fine di certezza circa gli investimenti remunerati in tariffa o meno, gli esiti della valutazione delle ACB prodotte dalle SA dovrebbero sempre concludersi nell'ambito del processo di predisposizione della documentazione per la successiva pubblicazione della gara.

- **CMS**: si evidenzia come i criteri proposti possano dare adito a fraintendimenti sia a livello definitorio che relativamente ad eventuali stime quantitative.

³ Polveri sottili e SO_x sono ad esempio tra i principali elementi da considerare per valutare le differenze in termini di impatti emissivi nel caso in cui a fini di riscaldamento vengano utilizzate biomasse.

➤ Aspetti definitori:

✓ aree disagiate non è chiaro quali aree debbano ritenersi disagiate o meno e in base a quali parametri. Si ritiene pertanto opportuno che venga fornita una definizione e/o un criterio *ad hoc*, magari in riferimento ad eventuali definizioni già esistenti – anche a livello comunitario – di “area disagiata” e/o “area in via di sviluppo”. Al riguardo, ove l’individuazione di una definizione idonea risultasse eccessivamente difficoltosa, si propone, di utilizzare – anche in loro combinazione – parametri del tipo:

- localizzazione geografica;
- per comuni non metanizzati: densità della popolazione (abitanti/km);
- per comuni metanizzati: rapporto pdr/km.

✓ individuazione tipologie di investimenti: si ritiene necessario che venga operata una più chiara distinzione, tra gli investimenti riconosciuti in tariffa da offerta in sede di gara e quelli imputabili alle CMS relativamente all’estensione fisiologica della rete. In una logica di trasparenza, infatti, dovrebbe essere tenuta separata la **quota parte di investimenti con riconoscimento tariffario per l’operatore e quota parte** che, invece, sarà influenzata dalle dinamiche di mercato territoriali legate alle richieste di nuovi allacci, **assoggettata al parametro di sviluppo come risultante dall’offerta di gara e riconosciuta in tariffa entro i limiti delle CMS** ritenute accettabili dall’Autorità (evitando ogni possibile rischio di fraintendimento o sovrapposibilità delle tipologie di investimenti stessi).

➤ Aspetti quantitativi: anche perché la SA possano meglio comprendere le logiche alla base delle considerazioni dell’Autorità, si ritiene opportuno che venga fornita una specificazione dei dettagli di calcolo e/o delle *assumption* attraverso cui sono stati individuati i valori riguardanti le CMS rispettivamente nelle aree disagiate (20-25 m per utente) e non (10 m per utente). In questo contesto si osserva, inoltre, che non è chiara la correlazione tra le ACB e le CMS. In particolare, in assenza di ulteriori specificazioni parrebbe che il soddisfacimento delle CMS sia condizione sufficiente per non considerare eventuali altri aspetti quantitativi che emergessero dalla ACB. Inoltre una valutazione, del tutto discrezionale, della ACB potrebbe sempre condurre ad un giudizio insoddisfacente della ACB con il conseguente riconoscimento delle sole CMS.

S6. Osservazioni in materia di disposizioni relative ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore

In prima analisi, ribadendo quanto già espresso nelle *Osservazioni generali*, si ritiene che il tema della conoscibilità e predeterminazione del valore della RAB rivalutata che sarà applicato con l’avvio della nuova gestione d’ambito costituisca un elemento di certezza e trasparenza ai fini di partecipazione alla procedura di affidamento.

Alla luce, in particolare, delle ultime modifiche legislative all’art. 15 del D.Lgs. 164/2000 introdotte dalla “Legge Concorrenza”, per gli Enti concedenti e per le Stazioni appaltanti, nel caso di RAB “deprese”, diventa indispensabile conoscere il valore rivalutato della RAB determinata in via

parametrica in applicazione delle disposizioni della RTDG, in quanto:

- il ricalcolo della RAB secondo i criteri di valutazione parametrici definiti da AEEGSI determina un nuovo termine di confronto per il VIR e per la valutazione dello scostamento VIR-RAB;
- ai fini della redazione del piano dei ricavi di gara è necessario conoscere il valore della RAB rivalutata e quindi disporre preventivamente della stratificazione degli investimenti a supporto di tale RAB;
- il bando di gara dovrebbe indicare il valore massimo dello sconto da offrire sulla differenza VIR-RAB (rivalutata), per cui la Stazione appaltante deve conoscere i nuovi valori rivalutati in luogo delle c.d. RAB depresse.

Pertanto il valore della c.d. RAB depressa dovrebbe essere già calcolato e comunicato alle Stazioni appaltanti in sede di invio dei dati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/11 (per la compilazione della Tab.18).

Non si ritiene, inoltre, condivisibile quanto affermato nel DCO (punto 12.14) in merito al fatto che non sia ritenuta fondata "... *la tesi secondo la quale la condizione di idoneità alla rivalutazione della RAB ai sensi dell'articolo 22 della RTDG possa introdurre forme di disincentivo alla realizzazione degli investimenti funzionali ad un esercizio efficiente e in sicurezza delle reti di distribuzione*". Se è vero infatti che "*è interesse e responsabilità delle imprese distributrici mantenere adeguati standard di qualità e sicurezza nel servizio di distribuzione anche negli anni precedenti le gare d'ambito*", è altrettanto vero che non tutti gli investimenti che l'impresa distributrice pone in essere nelle località con RAB depressa, siano riconducibili esclusivamente ad interventi funzionali alla sicurezza delle reti e degli impianti e al mantenimento degli standard di qualità: si pensi in particolar modo, solo quale primo importante esempio, agli investimenti sostenuti per adempiere agli obblighi di messa in servizio dei nuovi *smart meter gas*, divenuti particolarmente rilevanti negli ultimi anni.

Oltre agli investimenti legati agli obblighi di messa in servizio dei nuovi gruppi di misura, vi sono poi anche altre tipologie di investimento non legate alla sicurezza o agli standard di qualità, come quelli relativi a:

- nuove estensioni o sviluppo degli impianti in adempimento di obblighi concessionari;
- investimenti realizzati su richiesta del cliente finale e/o terzi.

Al riguardo, da una valutazione degli investimenti effettuati dalla società nel periodo 2012-2016 sulle località caratterizzate da RAB disallineata rispetto alla media di settore, risulta che **oltre i 2/3 degli investimenti effettuati sono inerenti alle finalità sopra indicate, diverse da quelle riconducibili alla sostituzione o al rinnovo degli impianti e quindi al mantenimento degli standard di qualità.**

Occorre peraltro ricordare che anche quest'ultima tipologia di interventi è realizzata in una logica di manutenzione programmata e preventiva rispetto ad una logica di interventi puntuali eseguiti solo su necessità. Al riguardo si ritiene che sarebbero da prediligere impostazioni regolatorie che non orientino gli operatori ad una logica più del secondo tipo rispetto al primo.

In base all'applicazione degli art. 22 - 23 della RTDG 2014-2019, evidenziata al paragrafo 12 del DCO, per i nuovi investimenti effettuati in località con RAB depresse si determina, come evidenziato da Anigas e Utilitalia con comunicazione del 19 ottobre 2017, un effetto di sotto remunerazione degli

investimenti nel caso in cui il gestore uscente si ri-aggiudichi la gestione con la gara d'ambito.

Si tratta evidentemente di un effetto derivante da un'impostazione definita nel 2014, in un momento in cui tutte le gare si sarebbero ragionevolmente dovute svolgere nell'arco dei successivi 2÷3 anni, quindi entro il 2016-2017. Tale effetto, che non avrebbe avuto particolare rilievo ove le gare si fossero effettivamente svolte in questo orizzonte temporale, assume invece una crescente rilevanza in relazione al progressivo differimento nell'avvio delle gare stesse.

In considerazione di quanto più sopra ricordato circa le diverse tipologie/finalità di intervento sulle reti, l'effetto si manifesta per qualsiasi tipologia di investimento, quindi sia per interventi di manutenzione programmata e/o rinnovo/mantenimento della rete (che potrebbero essere anche programmati secondo un diverso orizzonte temporale), sia per investimenti obbligatori (ad esempio per l'attività di misura) per effetto di disposizioni normative o regolatorie, di obblighi concessori piuttosto che di richieste da parte di clienti finali.

In particolare, in merito a quanto indicato ai punti 12.11, 12.12. e 12.13 del DCO si osserva quanto segue. La fattispecie indicata al punto 12.11 (situazione in cui il gestore uscente non si confermi nella gestione a seguito della gara d'ambito ed è quindi *"ristorato dei costi sostenuti per gli investimenti successivi al 2011 mediante il pagamento del VIR da parte del gestore entrante"*) non ricorre per le località ove il gestore uscente si riconferma nell'ambito considerato. Nei casi in cui invece il gestore uscente si riconfermi, troverebbero quindi applicazione le condizioni indicate ai punti 12.12 e 12.13 del DCO. Tuttavia, con particolare riferimento agli investimenti obbligatori relativi all'attività di misura (*smart meter gas*) non sembrano poi potersi verificare le condizioni indicate al punto 12.13 (ovvero, nel caso in cui il gestore uscente si riconfermi nella gestione *"gli investimenti realizzati successivamente al 2011 e fino all'anno di affidamento mediante gara verrebbero quindi riconosciuti puntualmente ai fini tariffari al termine del primo periodo di affidamento, in funzione del valore di rimborso"*). Alla luce delle tempistiche per l'avvio e l'assegnazione delle gare d'ambito al termine del primo periodo di affidamento, i 15 anni della vita utile degli *smart meter gas* potrebbero infatti già essere completamente trascorsi con corrispondente azzeramento del relativo VIR.

Per le ragioni sopra evidenziate, si ritiene che l'Autorità debba riconsiderare l'orientamento espresso nel DCO, individuando nel 2011⁴, come proposto dalle principali Associazioni di settore con la sopra richiamata comunicazione del 19 ottobre 2017, l'anno in relazione alla quale suddividere la scheda tariffaria e il correlato calcolo della RAB in due parti:

- perimetro degli investimenti fino all'anno 2011;
- perimetro degli investimenti effettuati dall'anno successivo e fino all'avvio della nuova gestione d'ambito.

Una simile impostazione, alla luce delle considerazioni più sopra evidenziate circa gli investimenti inerenti lo *smart meter gas*, effettuati in adempimento di specifiche disposizione regolatorie, dovrebbe essere adottata almeno per gli investimenti effettuati relativamente all'attività di misura dopo il 2011,

⁴ Anno cui si riferiscono i dati utilizzati per la formula di cui all'art. 23 della RTDG.

o in subordine a partire dal 2013, tenuto conto che i piani massivi di installazione dei nuovi contatori gas di tipo *smart* di classe G4 – G6 sono stati avviati in tale anno.

In alternativa si ritiene che l'Autorità dovrebbe valutare l'adozione di un approccio come quello rappresentato dalle associazioni di settore per tutti gli investimenti a partire dall'anno 2018, dando corso a quanto prospettato al punto 12.16 del DCO.

In merito alla proposta di messa a disposizione di un *tool* per le SA, volto a semplificare il calcolo delle RAB depresse, si esprime parere favorevole. Su questo tema, tuttavia, si rileva una duplice considerazione.

- Alla luce della complessità dei dati da assemblare, le SA potrebbero comunque incontrare difficoltà nello svolgimento dei calcoli, anche laddove fosse messo a disposizione un *tool*: sarebbe pertanto opportuno valutare fin d'ora ipotesi di ulteriore supporto alle SA per evitare ulteriori ritardi nel processo di messa a gara.
- Parallelamente, si osserva che le imprese distributrici non avendo accesso al *tool* (e conseguentemente non potendo vedere il valore rivalutato), continuano ad utilizzare per la composizione della tabella 18 e di conseguenza per il calcolo del delta VIR-RAB il valore di RAB depressa (mentre dovrebbero considerare il valore della RAB parametrica). Tale informazione asimmetrica potrebbe creare delle inefficienze nel meccanismo, è opportuno pertanto garantire visibilità anche alle imprese distributrici sul caricamento dei dati da parte della SA nella piattaforma VIR-RAB. In ogni caso si ritiene che il *tool* di rivalutazione delle RAB depresse dovrebbe essere condiviso tra tutti i soggetti coinvolti nel processo. In merito alla necessità di disporre della visibilità dei dati caricati, si evidenzia altresì che, allo stato attuale, l'impresa distributtrice si trova a ricevere richieste di chiarimento da parte dell'Autorità proprio in merito ad incongruenze rilevate sui valori caricati dalla SA sul portale da parte della SA. Inoltre sulla piattaforma VIR-RAB, si evidenzia l'opportunità a procedere alla suddivisione dei dati per impresa distributtrice, in modo tale che, ove come auspicabile venga dato corso all'ipotesi sopra indicata (visibilità dei dati caricati anche per le imprese distributrici) ciascun operatore possa avere visibilità solo dei dati di propria competenza.